

formità del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, l'intervallo di tempo trascorso tra la pubblicazione di quest'ultimo decreto e il provvedimento di applicazione fu speso per ottenere dal Ministero del tesoro, il più largo trattamento possibile. Fratanto è stata nominata una speciale Commissione, nella quale sono ampiamente rappresentate tutte le categorie dei funzionari interessati, con l'incarico di far proposte per un migliore ordinamento del personale provinciale e per un equo trattamento delle varie carriere. Tali proposte saranno esaminate con particolare attenzione e premura.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Lombardo.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno estendere agli insegnanti delle scuole medie le disposizioni del decreto 27 novembre 1919, n. 2231 ».

**RISPOSTA.** — « Sono allo studio provvedimenti per un generale ritocco di tutte le tabellé degli stipendi del personale tecnico dipendente da questo Ministero, ad opera di una Commissione composta dei direttori generali e presieduta dal professore Ranalletti.

« Nella materia da rivedere è compreso anche il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, col quale vennero approvate le tabelle degli stipendi degli insegnanti delle scuole medie.

« Sarebbe prematuro perciò affermare se ed in quanto potranno essere adottate verso gli insegnanti predetti le disposizioni del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, emanate per tutt'altro personale.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Lombardo.** — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno emanare norme per le quali nei casi in cui non sia chiaramente stabilita la dipendenza della morte del militare da malattia contratta in causa od occasione di servizio, ma vi siano ragioni plausibili per l'affermativa, vengano per lo meno, in via di equità, concessi agli interessati sussidi straordinari equivalenti a qualche annualità di pensione ».

**RISPOSTA.** — « Si può assicurare l'onorevole interrogante che per le vigenti disposizioni in materia di pensioni privilegiate di guerra e per la larghezza di criteri invalsa nella loro applicazione, il voto che egli ha espresso nella sua interrogazione può considerarsi già da alcun tempo non solo riconosciuto, ma praticamente accolto nel senso più favorevole per gli interessati.

« È noto che per l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 novembre 1918, n. 1726, « spetta

la pensione privilegiata di guerra nel caso che la invalidità o la morte del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate fuori dei territori dichiarati in istato di guerra, purchè in servizi attinenti alla guerra ».

« E quando si consideri che il concetto di attinenza di un servizio alla guerra fu riconosciuto con tale larghezza da considerare per esempio come attinente alla guerra il servizio prestato in periodo di istruzione da una recluta che mai sia stata in zona di guerra, si può avere legittimo affidamento che quando (come esprime l'onorevole interrogante) *vi siano ragioni plausibili* per poter stabilire la dipendenza della morte di un militare da malattia contratta in causa od occasione di servizio, non può normalmente mancare la concessione della pensione.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Ludovici.** — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia adottati contro il Regio commissario di Magliano dei Marsi (Aquila) il quale, per semplice favoritismo verso un barone del luogo, ordinava il 28 dicembre scorso un appostamento di guardie per la cattura di 500 pecore pascolanti in territorio di altro comune (comune di Borgocollevegato) sottratto alla sua giurisdizione, su di un fondo di proprietà di detto barone, ma su cui esiste ed è sempre stato esercitato l'uso civico di pascolo da parte dei naturali di Borgocollevegato; e che poi per il rilascio di dette pecore pretese lo sborso di un deposito di lire 9,940.65 ».

**RISPOSTA.** — « Secondo quanto riferisce l'autorità locale, il fatto denunciato starebbe nei seguenti termini:

« I naturali di S. Anatolia, pretendendo di aver l'uso del diritto civico di legnare e pascolare in un fondo di proprietà del barone Masciarelli in contrada Bosco S. Biagio, in comune di Magliano dei Marsi, in numero di circa 15 o 20 si recarono in tale contrada per l'esercizio dei predetti usi civici.

« Il barone Masciarelli sporse regolare denuncia al Regio commissario di Magliano, quale autorità locale di pubblica sicurezza, che ritenendo ingiustificate le pretese dei naturali di S. Anatolia e dopo di aver cercato con le buone di persuaderli a desistere dall'arrecare ulteriore danno alla proprietà privata, fece dai suoi agenti elevare verbale per pascolo abusivo e procedere alla confisca del bestiame, a norma delle disposizioni di cui ai decreti luogotenenziali 1<sup>o</sup> ottobre 1916, n. 1255, ed 11 febbraio 1917, n. 249, denunciando i responsabili all'autorità giudiziaria.